

ORDINE DEGLI AVVOCATI LAGONEGRO DEPOSITATO	
12 APR. 2019	
Prot. N. _____	L'Addetta alla Segreteria Nicoletta <i>[firma]</i>



Camera Penale "A. De Marsico"
presso il Tribunale di Lagonegro



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente del Tribunale
Al Presidente della sezione penale
All' Ufficio GIP
Al Procuratore della Repubblica;
Al Presidente Ordine Avvocati
Sede.

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 8,9,10 maggio 2019.

La Camera Penale " Alfredo De Marsico" di Lagonegro in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 05.04.19

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 (tre) giorni e si terrà dal 08.05.19 al 10.05.19.
- b) La specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane adottata in data 05.04.19, attiene alla recente legge con la quale è stata esclusa la praticabilità del rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, senza in alcun modo considerare il coro di unanime ed argomentata disapprovazione della comunità dei giuristi italiani (non solo avvocati ma anche magistrati e docenti), ledendo principi costituzionali inviolabili ed annullando consolidati valori di civiltà, imprimendo una ancora più forte connotazione giustizialista e punitiva al sistema giudiziario.

- c) E' stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*).
- d) La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato.
- e) Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.
- f) L'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000.
- g) Sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Lagonegro, li 10.04.19

La Camera Penale

